



VB NEWS DEL 22.01.2025

RIFORMA DETERMINAZIONE REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

*Tempo di lettura: 5 minuti
Interessati: lavoratori autonomi*

Il D.Lgs 192/2024, in vigore dal 31.12.2024, ha introdotto significative modifiche sulla determinazione del reddito per i lavoratori autonomi. Gran parte delle disposizioni avranno efficacia già a partire dalla quantificazione del reddito 2024. Vi illustriamo gli aspetti principali.

1) Ampliamento gli elementi che si qualificano come compenso professionale

Viene considerato compenso professionale **qualsiasi somma e valore** a qualunque titolo percepita nel periodo d'imposta **ricongiungibile all'attività artistica o professionale**.

Restano in ogni caso irrilevanti ai fini della determinazione del reddito da lavoro autonomo le somme corrisposte a titolo di indennizzo delle perdite effettivamente subite (c.d. "danno emergente"), in quanto svolgono una mera funzione di reintegrazione patrimoniale.

2) Criterio di imputazione temporale

Viene confermato il **criterio di cassa** (salvo alcune eccezioni come, ad esempio, gli ammortamenti) come criterio d'imputazione per la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi ma viene introdotta una modifica all'imputazione dei compensi percepiti nell'anno successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti (es. bonifico ordinato il 30.12.24 e ricevuto il 02.01.25): la nuova norma prevede infatti che le somme percepite nel periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state corrisposte si imputano al periodo d'imposta in cui sorge l'obbligo per il pagante/sostituto d'imposta ad effettuare la ritenuta (dicembre 2024 nel caso dell'esempio).

3) Riaddebito delle spese comuni di studio

La norma, allineandosi alla vigente prassi dell'Agenzia delle Entrate, prevede che non concorrono a formare il reddito del professionista le somme percepite a **titolo di riaddebito** ad altri soggetti delle **spese sostenute** (es.: telefono, energia elettrica, segreteria etc) per **l'uso comune degli immobili**, anche promiscuo, funzionali all'esercizio dell'attività e pertanto:

- le **somme addebitate agli altri professionisti** non rilevano quali componenti positivi di reddito;



VB NEWS DEL 22.01.2025

- il costo sostenuto può essere **dedotto solo al netto della parte riaddebitata** o da riaddebitare **ad altri**.

4) Rimborsi spese

In merito ai rimborsi spese, fino all'entrata in vigore delle attuali disposizioni, occorre distinguere principalmente due casi:

- i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del cliente (es. pagamento di imposte o di altre formalità) >> tali importi non concorrevano alla formazione del reddito a condizione che la spesa fosse documentata ed intestata al cliente;
- i rimborsi delle spese sostenute in nome proprio ma per conto del cliente (es. vitto e alloggio in occasione di una due diligence commissionata dal cliente) >> gli importi addebitati al cliente venivano assimilati a compensi, fatturati e assoggettati a ritenuta d'acconto ed i costi, specularmente, venivano dedotti dal reddito;


Dal 01.01.2025, si modifica il trattamento della seconda casistica prevedendo che, i rimborsi delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico ed **addebitate analiticamente** in capo al committente **non concorrono più** alla formazione del **reddito** imponibile e pertanto:

- dal lato "attivo" ci sarà l'**inapplicabilità** della **ritenuta d'acconto** e del **contributo integrativo** della cassa di previdenza privata (ove obbligatoria);
- dal lato "passivo", i **costi sostenuti (e rimborsati)** saranno **indeducibili**.

Permane inalterato il trattamento IVA delle spese riaddebitate.

Se il **committente non rimborsa le spese addebitategli**, la modifica normativa prevede inoltre una specifica disciplina affinché il lavoratore autonomo **non resti inciso dell'indeducibilità del costo**. Viene infatti stabilito che le eventuali spese **non rimborsate divengano** deducibili dalla data in cui:

- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a procedure estere equivalenti;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è rimasta infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto (es. dopo 3 anni ex art. 2956, n. 2, c.c.);
- e in ogni caso, per le **spese di modesta entità** (ovvero < 2.500 euro, tenendo conto anche del compenso relativo), si ha la deducibilità se **non sono rimborsate dal committente entro un anno** dalla loro fatturazione (**deducibili a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale scade l'anno**).



5) Spese di manutenzione degli immobili

Si prevede che le spese relative all'ammodernamento, **ristrutturazione** e **manutenzione straordinaria di immobili** siano **deducibili in quote costanti** nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi. Per gli immobili a uso promiscuo, fermo restando tale arco temporale, la misura di deducibilità scende al 50%.

Per le spese di manutenzione ordinaria, invece, è prevista la deducibilità nell'esercizio di sostenimento (50% per gli immobili a uso promiscuo), secondo le regole generali.

6) Ammortamento dei beni mobili strumentali

Viene adottata la **stessa modalità di calcolo** prevista per i **redditi d'impresa**:

- riduzione al 50% della quota di ammortamento deducibile nel primo periodo d'imposta;
- deducibilità del costo residuo del bene non ancora completamente ammortizzato, in caso di sua eliminazione dall'attività.

7) Ammortamento dei beni immateriali

Viene disciplinata la **deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali pluriennali**, ricalcando le regole in materia di reddito d'impresa:

- diritti d'autore e brevetti >> ammortamento **non superiore al 50% del costo**;
- altri diritti di natura pluriennale >> ammortamento in misura corrispondente alla **durata di utilizzazione** prevista dal contratto o dalla legge;
- costo di acquisto della clientela >> ammortamento non superiore a **1/5 del costo**.

I Professionisti dello Studio restano a vostra disposizione per ogni chiarimento.